Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1982/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2004

che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione

(GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1915/2005 della Commissione del 24 novembre 2005	L 307	8	25.11.2005
►**M2**	Regolamento (UE) n. 91/2010 della Commissione del 2 febbraio 2010	L 31	1	3.2.2010
►**M3**	Regolamento (UE) n. 96/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010	L 34	1	5.2.2010

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1982/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2004

che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 9, 10, 12 e l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri si basano sul regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riesamina le disposizioni statistiche al fine di migliorarne la trasparenza e di facilitarne la comprensione ed è adeguato alle attuali esigenze in tema di informazioni. A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento la Commissione è responsabile di particolari modalità di attuazione. Occorre pertanto adottare un nuovo regolamento della Commissione che si attenga rigorosamente alla responsabilità attribuita e definisca le disposizioni di attuazione. Il regolamento (CE) n. 1901/2000 del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri ([2]) e il regolamento (CEE) n. 3590/92 dell'11 dicembre 1992, relativo ai supporti dell'informazione statistica della statistica del commercio tra Stati membri ([3]) vanno quindi abrogati.

(2) Per motivi metodologici è opportuna l'esclusione di alcuni tipi di merci e di movimenti. Occorre compilare un elenco completo delle merci che vanno escluse dalle statistiche da inviare alla Commissione (Eurostat).

(3) Le merci devono essere incluse nella statistica del commercio al momento dell'entrata o dell'uscita dal territorio statistico di un paese. Se la raccolta dei dati tiene conto di procedure fiscali e doganali sono tuttavia necessarie disposizioni particolari.

(4) Al fine di controllare la qualità delle informazioni raccolte occorre mantenere un legame tra i dati sull'IVA e le dichiarazioni Intrastat. È opportuno definire le informazioni che le amministrazioni fiscali nazionali sono tenute a trasmettere alle autorità nazionali responsabili delle statistiche.

(5) Alle informazioni raccolte nell'ambito del sistema Intrastat vanno applicati concetti e definizioni comuni per favorire un'applicazione omogenea del sistema.

(6) Ai fini della trasparenza e della parità di trattamento delle imprese occorre applicare disposizioni omogenee e precise nella definizione delle soglie.

([1]) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.
([2]) GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2207/2003 (GU L 330 del 18.12.2003, pag. 15).
([3]) GU L 364 del 12.12.1992, pag. 32.

▼B

(7) Per alcune merci e movimenti particolari è necessario fissare disposizioni appropriate, al fine di garantire un'omogenea raccolta delle informazioni necessarie.

(8) Occorre includere appropriati scadenziari comuni e disposizioni relative a modifiche e revisioni, per rispondere alle esigenze degli utenti in tema di cifre puntuali e comparabili.

(9) Per migliorare la qualità delle informazioni e garantire la trasparenza del funzionamento del sistema è prevista una valutazione regolare del sistema.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce i provvedimenti necessari per l'attuazione del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2

Merci escluse

Le merci elencate nell'allegato I del presente regolamento sono escluse dalle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat).

Articolo 3

Periodo di riferimento

1. In caso di acquisti intracomunitari gli Stati membri possono adattare il periodo di riferimento per le merci comunitarie alle quali si applica l'IVA in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 638/2004.

Il periodo di riferimento può quindi essere definito come il mese civile nel corso del quale ha luogo il fatto generatore dell'imposta.

2. Qualora la dichiarazione in dogana sia utilizzata a sostegno delle informazioni, gli Stati membri possono adattare il periodo di riferimento conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 638/2004.

Il periodo di riferimento può quindi essere definito come il mese civile nel corso del quale la dichiarazione è accettata dall'autorità doganale.

▼B

CAPITOLO 2

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE

Articolo 4

1. Su richiesta dell'autorità nazionale le persone responsabili della trasmissione di informazioni al sistema Intrastat sono tenute a dimostrare la correttezza dei dati statistici forniti.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è limitato ai dati che il fornitore di informazioni statistiche deve trasmettere all'amministrazione fiscale competente in rapporto ai movimenti intracomunitari di merci.

▼M2

Articolo 5

Informazioni relative alle dichiarazioni dell'IVA

1. Per identificare le persone che hanno dichiarato acquisti e cessioni intra-UE di beni a fini fiscali, l'amministrazione fiscale responsabile di ciascuno Stato membro fornisce alle autorità nazionali le seguenti informazioni:

a) nome completo del soggetto passivo d'imposte;

b) indirizzo completo, compreso il codice di avviamento postale;

c) numero di identificazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2004.

2. L'amministrazione fiscale responsabile di ogni Stato membro fornisce alle autorità nazionali, per ogni soggetto passivo d'imposte:

a) la base imponibile degli acquisti e delle cessioni intra-UE di beni ricavata dalle dichiarazioni dell'IVA conformemente all'articolo 251 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ([1]);

b) il periodo fiscale.

Articolo 6

Informazioni relative agli elenchi riepilogativi dell'IVA

1. Per ogni soggetto passivo d'imposte l'amministrazione fiscale responsabile di ogni Stato membro fornisce alle autorità nazionali quantomeno:

a) le informazioni sulle cessioni intra-UE di beni ricavate dagli elenchi riepilogativi dell'IVA conformemente all'articolo 264 della direttiva 2006/112/CE, e in particolare:

   — il numero d'identificazione IVA di ciascun fornitore nazionale,

   — il numero d'identificazione IVA dell'acquirente dello Stato membro associato,

   — la base imponibile tra ciascun fornitore nazionale e ciascun acquirente dello Stato membro associato;

b) le informazioni sugli acquisti intra-UE notificate da tutti gli altri Stati membri conformemente agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio ([2]), e in particolare:

   — il numero d'identificazione IVA di ciascun acquirente nazionale,

([1]) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
([2]) GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

▼M2

— la base imponibile totale ripartita per acquirente nazionale e aggregata per Stato membro associato.

2. Una volta ricevute le informazioni, l'amministrazione fiscale responsabile di ogni Stato membro le comunica senza indugio alle autorità nazionali.

▼B

CAPITOLO 3

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI INTRASTAT

Articolo 7

Stato membro associato e paese d'origine

Lo Stato membro associato e, se rilevato, il paese d'origine sono indicati conformemente alla versione della nomenclatura dei paesi e dei territori in vigore.

Articolo 8

Valore delle merci

1. Il valore delle merci è la base imponibile che costituisce il valore da determinare a fini fiscali in conformità della direttiva 77/388/CEE.

Per i prodotti soggetti alle imposte di consumo l'importo di tali imposte è escluso dal valore delle merci.

Qualora la base imponibile non andasse dichiarata a fini fiscali, occorre indicare un valore positivo corrispondente all'importo fatturato, IVA esclusa, o, se questo non è disponibile, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o di acquisto.

Se la merce è sottoposta a lavorazione, il valore da rilevare, in vista e a seguito di tale operazione, corrisponde all'importo totale che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto.

2. A norma dell'allegato del regolamento (CE) n. 638/2004 gli Stati membri possono inoltre rilevare il valore statistico delle merci basandosi sui fornitori di informazioni i cui scambi raggiungono un importo massimo equivalente al 70 % del totale degli scambi dello Stato membro interessato, espresso in valore.

3. Il valore delle merci definite ai paragrafi 1 e 2 è espresso in valuta nazionale. Il tasso di scambio da applicare è:

a) il tasso di scambio usato per calcolare la base imponibile a fini fiscali, se stabilita; oppure

b) il tasso di cambio ufficiale al momento della stesura della dichiarazione o quello applicabile per il calcolo del valore in dogana, in assenza di disposizioni particolari adottate dagli Stati membri.

▼M1

Articolo 9

Quantità delle merci

1. La massa netta è indicata in chilogrammi. L'indicazione della massa netta può tuttavia non venire richiesta ai fornitori delle informazioni laddove sia indicata un'unità di misura supplementare a termini del paragrafo 2.

———————

▼M1

2. Le unità supplementari sono menzionate conformemente alle informazioni precisate nella nomenclatura combinata (nel seguito «NC»), stabilita dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87 ([1]), in corrispondenza delle sottovoci interessate, il cui elenco è pubblicato nella prima parte «Disposizioni preliminari» di detto regolamento.

▼B

Articolo 10

Natura della transazione

La natura della transazione è indicata conformemente ai codici che figurano nell'elenco dell'allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri utilizzano i codici della colonna A o una combinazione dei numeri di codice della colonna A e delle loro suddivisioni nella colonna B contenuti in tale elenco.

▼M1

Gli Stati membri possono raccogliere nella colonna B numeri di codice per finalità d'interesse nazionale purché alla Commissione vengano trasmessi solo i numeri di codice che figurano nella colonna A.

▼B

Articolo 11

Condizioni di consegna

Gli Stati membri che rilevano le condizioni di consegna a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 638/2004 possono utilizzare i codici indicati nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 12

Modalità di trasporto

Gli Stati membri che rilevano le modalità di trasporto a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 638/2004 possono utilizzare i codici indicati nell'allegato V del presente regolamento.

CAPITOLO 4

SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA INTRASTAT

Articolo 13

1. Gli Stati membri basano il calcolo delle soglie per l'anno successivo a quello in corso sugli ultimi risultati disponibili dei loro scambi con altri Stati membri relativi a un periodo di almeno dodici mesi. Le disposizioni adottate all'inizio dell'anno restano in vigore durante tutto l'anno.

2. Il valore degli scambi del fornitore dell'informazione è considerato superiore alle soglie fissate:

a) quando nel corso dell'anno precedente il valore degli scambi con altri Stati membri supera le soglie applicabili; oppure

b) quando il valore cumulativo degli scambi con altri Stati membri supera le soglie sin dall'inizio dell'anno di applicazione. In tal

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

▼B

caso le informazioni sono fornite a decorrere dal mese in cui le soglie vengono superate.

3. I fornitori delle informazioni interessati alla semplificazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 638/2004 utilizzano il codice 9950 00 00 per indicare i prodotti residui.

▼M3

3 *bis* Gli Stati membri che applicano le soglie relative alle regole di semplificazione fissate all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 638/2004 garantiscono che il valore degli scambi degli operatori che beneficiano della semplificazione sia pari a un massimo del 6 % del valore dei loro scambi totali.

▼B

4. Per singole transazioni di valore inferiore a 200 euro i soggetti tenuti a fornire le informazioni possono indicare le seguenti informazioni semplificate:

— codice del prodotto 9950 00 00,

— Stato membro associato,

— valore delle merci.

Le autorità nazionali possono:

a) respingere o limitare la richiesta di semplificazione qualora constatino una sproporzione tra l'auspicabile alleggerimento dell'onere dichiarativo e la necessità di salvaguardare un'adeguata qualità dell'informazione statistica;

b) esigere che i soggetti tenuti a fornire l'informazione chiedano preventivamente di poter beneficiare della semplificazione.

▼M3

CAPITOLO 4 *bis*

SCAMBI SECONDO LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE

Articolo 13 bis

Compilazione di statistiche sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese

1. Le autorità nazionali compilano le statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese.

2. Le unità statistiche sono le imprese così come definite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio ([1]).

3. Le unità statistiche sono costruite associando il numero d'identificazione attribuito al soggetto obbligato a fornire le informazioni conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2004 con l'unità giuridica del registro delle imprese conformemente alla variabile 1.7a indicata nell'allegato del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

4. Sono compilate le seguenti variabili:

a) il flusso commerciale;

b) il valore statistico;

c) lo Stato membro associato;

([1]) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.
([2]) GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

▼M3

d) il codice della merce, conformemente alla sezione o al livello a due cifre definito nell'allegato del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

e) il numero d'imprese;

f) l'attività dell'impresa conformemente alla sezione o al livello a due cifre della classificazione statistica delle attività economiche (NACE) così come definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]);

g) la classe dimensionale, misurata in termini di numero di dipendenti secondo le definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese così come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione ([3]).

5. Sono compilati i seguenti dati:

a) il tasso di corrispondenza tra il registro degli operatori e il registro delle imprese;

b) gli scambi per attività e classe dimensionale delle imprese;

c) la quota delle imprese più grandi in termini di valore degli scambi per attività;

d) gli scambi per Stato membro associato e attività;

e) gli scambi per numero di Stati membri associati e attività;

f) gli scambi per merce e attività.

6. Il primo anno di riferimento per il quale devono essere compilate statistiche annuali è il 2009. Gli Stati membri forniscono dati per tutti gli anni civili successivi.

7. Le statistiche sono trasmesse entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

8. Gli Stati membri garantiscono che le statistiche siano fornite in modo tale che la loro diffusione da parte della Commissione (Eurostat) non consenta d'identificare un'impresa o un operatore. Le autorità nazionali precisano quali dati sono soggetti alle disposizioni sulla confidenzialità.

▼B

CAPITOLO 5

NORME RELATIVE A PARTICOLARI MERCI E MOVIMENTI

Articolo 14

Oltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 638/2004, particolari merci e movimenti sono oggetto delle norme definite nel presente capitolo per i dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat).

Articolo 15

Impianti industriali

1. Ai fini del presente articolo s'intende per:

a) «impianto industriale» un insieme di macchinari, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali che insieme costituiscono un'unità stazionaria di grandi dimensioni destinata alla produzione di merci o alla fornitura di servizi;

([1]) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65.
([2]) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
([3]) GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1.

▼B

b) «componenti» una consegna per un impianto industriale costituita da merci che rientrano nello stesso capitolo della NC.

2. La statistica sugli scambi tra Stati membri può riguardare solo le spedizioni e gli arrivi di componenti usati per la costruzione o il riutilizzo di impianti industriali.

3. In relazione al paragrafo 2 gli Stati membri possono applicare le seguenti disposizioni, a condizione che il valore statistico complessivo di un determinato stabilimento industriale sia superiore a 3 milioni di euro, a meno che si tratti di stabilimenti industriali riutilizzati:

a) i codici dei prodotti si compongono nel modo seguente:

— le prime quattro cifre sono 9880,

— la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci del componente,

— la settima e l'ottava cifra sono 0;

b) la quantità è facoltativa.

Articolo 16

Invii scaglionati

1. Ai fini del presente articolo per «invii scaglionati» s'intende la consegna dei componenti di un articolo completo, smontato o non montato, trasportato in vari periodi di riferimento per esigenze commerciali o di trasporto.

▼M3

2. Il periodo di riferimento per gli arrivi o le spedizioni di invii scaglionati può essere adeguato in modo tale che i dati siano forniti una sola volta nel mese di arrivo o di spedizione dell'ultimo invio.

Articolo 17

Navi e aeromobili

1. Ai fini del presente articolo s'intende per:

a) «navi», quelle considerate come navi per la navigazione marittima conformemente al capitolo 89 della NC, i rimorchiatori, le navi da guerra e le strutture galleggianti;

b) «aeromobili», gli aerei di cui ai codici NC 8802 30 e 8802 40;

c) «proprietà economica», il diritto di un soggetto passivo d'imposte di reclamare i benefici associati all'uso di una nave o di un aeromobile nell'ambito di un'attività economica accettando i relativi rischi.

2. Le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri su navi e aeromobili comprendono solo le spedizioni e gli arrivi seguenti:

a) il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile da un soggetto passivo d'imposte residente in un altro Stato membro a un soggetto passivo d'imposte residente nello Stato membro dichiarante. Tale transazione è trattata come un acquisto;

b) il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile di un soggetto passivo d'imposte residente nello Stato membro dichiarante a un soggetto passivo d'imposte residente in un altro Stato membro. Tale transazione è trattata come una spedizione. Quando la nave o l'aeromobile sono nuovi, la spedizione è registrata nello Stato membro di costruzione;

c) le spedizioni e gli arrivi di navi o di aeromobili prima o a seguito di lavorazione per conto terzi così come definita nell'allegato III, nota 2.

▼M3

3. Per le navi e gli aeromobili, gli Stati membri applicano le seguenti disposizioni specifiche sulle statistiche relative agli scambi di merci tra Stati membri:

a) la quantità è espressa, per le navi, in numero di unità fisiche e in qualunque altra unità supplementare prevista nella NC e, per gli aeromobili, in massa netta e in unità supplementari;

b) il valore statistico è l'importo totale che sarebbe fatturato — esclusi i costi di trasporto e di assicurazione — in caso di vendita o di acquisto dell'intera nave o aeromobile;

c) lo Stato membro associato è:

   i) lo Stato membro nel quale il soggetto passivo d'imposte che trasferisce la proprietà economica della nave o dell'aeromobile è residente, all'arrivo, o il soggetto passivo d'imposte al quale è trasferita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile, alla spedizione, per i movimenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b);

   ii) lo Stato membro di costruzione, all'arrivo, nel caso di navi o aeromobili nuovi;

   iii) lo Stato membro nel quale il soggetto passivo d'imposte che esercita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile è residente, all'arrivo, o lo Stato membro che effettua la trasformazione per conto terzi, alla spedizione, per i movimenti di cui al paragrafo 2, lettera c);

d) il periodo di riferimento è il mese nel corso del quale ha luogo il trasferimento di proprietà economica per gli arrivi e le spedizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

4. Su richiesta delle autorità nazionali, le autorità responsabili della gestione dei registri di navi e aeromobili forniscono tutte le informazioni disponibili per identificare un cambio di proprietà economica di una nave o di un aeromobile tra soggetti passivi d'imposte residenti negli Stati membri d'arrivo e di spedizione.

▼B

Articolo 18

Parti di veicoli e di aeromobili

Per le parti di veicoli e di aeromobili gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali semplificate, a condizione di informare la Commissione (Eurostat) di tale prassi particolare prima di applicarla.

Articolo 19

Merci fornite a navi o aeromobili

1. Ai fini del presente articolo:

a) per «fornitura di merci a navi o aeromobili» s'intende la fornitura di prodotti destinati all'equipaggio e ai passeggeri, o necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature delle navi o degli aeromobili;

▼M3

b) le navi o gli aeromobili si considerano appartenenti allo Stato membro nel quale è residente il soggetto passivo d'imposte che esercita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile così come definita all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

▼B

2. Sono oggetto della statistica sullo scambio di beni tra Stati membri solo le spedizioni di merci fornite nel territorio dello Stato membro dichiarante a navi o aeromobili appartenenti a un altro Stato membro. Le spedizioni riguardano tutte le merci di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2004.

3. Per le merci fornite a navi o aeromobili gli Stati membri utilizzano i seguenti codici dei prodotti:

— 9930 24 00: merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC,

— 9930 27 00: merci indicate al capitolo 27 della NC,

— 9930 99 00: merci classificate altrove.

La trasmissione di dati relativi alla quantità è facoltativa. Per le merci indicate al capitolo 27 vanno tuttavia trasmessi i dati riguardanti la massa netta.

È inoltre possibile utilizzare il codice semplificato del paese associato «QR».

▼M3

Articolo 20

Merci fornite o provenienti da impianti in alto mare

1. Ai fini del presente articolo s'intende per:

a) «impianti in alto mare», le attrezzature e i dispositivi installati e stazionari nel mare all'esterno del territorio statistico di uno Stato membro;

b) «merci fornite a impianti in alto mare», la fornitura di prodotti destinati all'equipaggio e necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature degli impianti in alto mare;

c) «merci ottenute o prodotte da impianti in alto mare», i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino o fabbricati dall'impianto in alto mare.

2. Le statistiche relative al commercio di merci o di beni tra Stati membri registrano:

a) un arrivo, quando le merci sono consegnate:

   i) da un altro Stato membro a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro dichiarante gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino;

   ii) da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino allo Stato membro dichiarante;

   iii) da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro ricevente gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino;

b) una spedizione, quando le merci sono consegnate:

   i) a un altro Stato membro da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro dichiarante gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino;

   ii) a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo e del sottosuolo marino dallo Stato membro dichiarante;

   iii) a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del

▼M3

suolo o del sottosuolo marino da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro di spedizione gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino.

3. Gli Stati membri usano i seguenti codici per le merci fornite a impianti in alto mare:

— 9931 24 00: merci indicate ai capitoli 1 a 24 della NC,

— 9931 27 00: merci indicate al capitolo 27 della NC,

— 9931 99 00: merci classificate altrove.

Per queste merci, eccettuate quelle di cui al capitolo 27 della NC, la trasmissione dei dati sulla quantità è facoltativa ed è possibile utilizzare il codice semplificato dello Stato membro associato «QV»;

Articolo 21

Prodotti del mare

1. Ai fini del presente articolo:

a) per «prodotti del mare» s'intendono prodotti della pesca, minerali, recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti non ancora sbarcati dalle navi per la navigazione marittima;

b) si riterrà che le navi appartengano allo Stato membro in cui è residente il soggetto passivo d'imposte che esercita la proprietà economica della nave così come definita all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

2. Le statistiche relative al commercio di beni tra Stati membri sui prodotti del mare comprendono i seguenti arrivi e spedizioni:

a) lo sbarco di prodotti del mare nei porti dello Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti allo Stato membro dichiarante da navi appartenenti a un altro Stato membro. Tali transazioni sono trattate come arrivi;

b) lo sbarco di prodotti del mare in porti di un altro Stato membro da navi appartenenti allo Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti a un altro Stato membro da navi appartenenti allo Stato membro dichiarante. Tali transazioni sono trattate come spedizioni.

3. All'arrivo, lo Stato membro associato è lo Stato membro in cui è residente il soggetto passivo d'imposte che esercita la proprietà economica della nave che trasporta la cattura e, alla spedizione, un altro Stato membro nel quale i prodotti del mare sono sbarcati o nel quale è residente il soggetto passivo d'imposte che esercita la proprietà economica della nave che acquista tali prodotti.

4. A condizione che non vi sia conflitto con altri atti della normativa dell'Unione, le autorità statistiche nazionali hanno accesso a tutte le fonti disponibili di dati di cui possono avere bisogno per applicare il seguente articolo, oltre a quelle del sistema Intrastat o alle dichiarazioni doganali.

Articolo 22

Veicoli spaziali

1. Ai fini del presente articolo s'intende per:

a) «veicoli spaziali», i veicoli che sono in grado di viaggiare oltre l'atmosfera terrestre;

b) «proprietà economica», il diritto di un soggetto passivo d'imposte di reclamare i benefici associati all'uso del veicolo spaziale nell'ambito di un'attività economica, accettando i relativi rischi.

▼M3

2. Il lancio di un veicolo spaziale la cui proprietà economica è stata oggetto di un trasferimento tra due soggetti passivi d'imposte stabiliti in differenti Stati membri è registrato:

a) come spedizione nello Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito;

b) come arrivo nello Stato membro in cui è residente il nuovo proprietario.

3. Le seguenti disposizioni specifiche si applicano alle statistiche di cui al paragrafo 2:

a) il dato sul valore statistico è definito come il valore del veicolo spaziale, escluse le spese di trasporto e di assicurazione;

b) il dato relativo allo Stato membro associato è lo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito, all'arrivo, e lo Stato membro nel quale è residente il nuovo proprietario, alla spedizione.

4. A condizione che non vi sia conflitto con altri atti della normativa dell'Unione, le autorità nazionali hanno accesso a tutte le fonti di dati disponibili di cui possono avere bisogno ai fini dell'applicazione del presente articolo, oltre a quelle del sistema Intrastat o delle dichiarazioni doganali.

▼B

Articolo 23

▼M1

Energia elettrica e gas

1. Le statistiche sugli scambi di merci tra Stati membri coprono le spedizioni e gli arrivi di energia elettrica e gas naturale.

2. Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d'informazioni disponibili diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico di cui possano aver bisogno per trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali possono esigere che le informazioni siano fornite direttamente da operatori stabiliti nello Stato Membro dichiarante che possiedano o gestiscano le reti nazionali per la fornitura di energia elettrica o gas naturale.

▼B

3. Il valore statistico trasmesso alla Commissione (Eurostat) può basarsi su stime. Gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione (Eurostat) sulla metodologia utilizzata per la stima prima di applicarla.

Articolo 24

Beni militari

1. La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le spedizioni e gli arrivi di beni ad uso militare.

2. Gli Stati membri possono trasmettere informazioni meno dettagliate di quanto richiesto all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da b) ad h), del regolamento (CE) n. 638/2004, qualora le informazioni siano soggette a segreto militare in conformità delle definizioni in vigore negli Stati membri. Sono tuttavia trasmessi alla Commissione (Eurostat) almeno i dati relativi al valore statistico mensile complessivo delle spedizioni e degli arrivi.

▼B

CAPITOLO 6

TRASMISSIONE DEI DATI A EUROSTAT

▼M3

Articolo 25

1. I risultati aggregati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 638/2004 sono definiti, per ciascun flusso, come il valore complessivo degli scambi con gli altri Stati membri. Gli Stati membri appartenenti alla zona euro presentano inoltre una ripartizione per prodotto degli scambi all'esterno della zona euro, secondo le sezioni della classificazione tipo del commercio internazionale vigente.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i dati sul commercio rilevati da imprese che superano le soglie stabilite a norma dell'articolo 13 siano completi e conformi ai criteri di qualità specificati nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 638/2004.

3. Gli aggiustamenti effettuati in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 638/2004 sono trasmessi a Eurostat per lo meno con una ripartizione per Stato membro associato e per codice merce a livello di capitolo della NC.

4. Se il valore statistico non è stato rilevato, gli Stati membri effettuano una stima del valore statistico delle merci.

5. Gli Stati membri stimano la massa netta quando questo dato non è fornito dagli operatori responsabili della fornitura delle informazioni in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1. La Commissione (Eurostat) fornisce agli Stati membri i coefficienti necessari per stimare la massa netta.

6. Gli Stati membri che hanno adeguato il periodo di riferimento conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, provvedono a trasmettere alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili, ricorrendo eventualmente a stime nel caso in cui il periodo di riferimento per ragioni fiscali non corrisponda al mese civile.

7. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati dichiarati riservati affinché possano essere pubblicati almeno a livello di capitolo della NC, purché in tal modo sia garantita la riservatezza.

8. Qualora i risultati mensili già trasmessi alla Commission (Eurostat) siano oggetto di revisioni, gli Stati membri trasmettono i risultati revisionati entro il mese successivo alla disponibilità di tali dati.

▼B

CAPITOLO 7

RELAZIONE SULLA QUALITÀ

▼M2

Articolo 26

1. In conformità ai criteri di qualità di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 638/2004, la Commissione (Eurostat) effettua una valutazione annuale della qualità in base agli indicatori di qualità e ai requisiti in materia precedentemente concordati con le autorità nazionali.

2. La Commissione (Eurostat) predispone, per ogni Stato membro, una bozza di relazione sulla qualità parzialmente precompilata. Le bozze delle relazioni sulla qualità sono trasmesse agli Stati membri entro il 30 novembre successivo all'anno di riferimento.

3. Entro otto settimane dal ricevimento delle bozze precompilate delle relazioni sulla qualità gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le loro relazioni debitamente completate.

▼M2

4. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse sulla base dei dati e delle relazioni sulla qualità presentati dagli Stati membri e predispone una relazione di valutazione per ciascuno Stato membro.

5. La Commissione (Eurostat) elabora e diffonde una sintesi delle relazioni sulla qualità di tutti gli Stati membri. In essa sono contenuti i principali indicatori di qualità e le informazioni raccolte tramite le relazioni sulla qualità.

▼B

CAPITOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Il regolamento (CE) n. 1901/2000 e il regolamento (CEE) n. 3590/92 sono abrogati a decorrere dal 1º gennaio 2005.

Articolo 28

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2

ALLEGATO I

Elenco delle merci escluse dalla statistica sugli scambi di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat)

a) oro detto monetario;

b) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per servizi quali l'affrancatura, le imposte o i canoni;

c) merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

— non è prevista né è stata effettuata alcuna lavorazione,

— la durata prevista dell'uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,

— la cessione o l'acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell'IVA;

d) merci che circolano tra:

— uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e

— lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali.

Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d'origine;

e) beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;

f) software scaricato da Internet;

g) beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, sempreché siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:

— materiale pubblicitario,

— campioni commerciali;

h) beni destinati a essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati ei pezzi difettosi sostituiti;

i) mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio.

▼**M1**

_____

▼M3

ALLEGATO III

Elenco dei codici relativi alla natura della transazione

A	B
1. Transazioni che comportano il trasferimento di proprietà effettivo o previsto da residenti a non residenti dietro corrispettivo finanziario o di altro tipo (ad eccezione delle transazioni da registrare sotto i codici 2, 7 e 8)	1. Acquisto/vendita definitivi 2. Spedizione in visione o in prova ai fini di vendita, consegna in conto deposito o cessione tramite commissionario 3. Baratto (corrispettivo in natura) 4. Leasing finanziario (locazione-vendita) ([1]) 9. Altri
2. Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria	1. Restituzione di merci 2. Sostituzione di merci restituite 3. Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite 9. Altri
3. Transazioni che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario o di altro tipo (ad esempio invio di aiuti)	
4. Operazioni finalizzate alla lavorazione ([2]) per conto terzi (non vi è passaggio di proprietà al trasformatore)	1. Merci che devono ritornare allo Stato membro iniziale di spedizione 2. Merci che non devono ritornare allo Stato membro iniziale di spedizione
5. Operazioni successive a una lavorazione per conto terzi (non vi è passaggio di proprietà al trasformatore)	1. Merci che ritornano allo Stato membro iniziale di spedizione 2. Merci che non ritornano allo Stato membro iniziale di spedizione
6. Particolari transazioni codificate a fini nazionali	
7. Operazioni nel quadro di progetti di difesa comune o di altri programmi di protezione intergovernativi comuni	
8. Transazioni che implicano la fornitura di materiale e di attrezzature da costruzione nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale sarà emessa una fattura per l'intero del contratto	
9. Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici	1. Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi 9. Altri

([1]) Il leasing finanziario comprende le operazioni mediante le quali i canoni sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al possesso dei beni sono trasferiti al locatario che, allo scadere del contratto, diventa l'effettivo proprietario dei beni.

([2]) La lavorazione comprende le operazioni (trasformazione, costruzione, assemblaggio, migliorie, rinnovo…) intese alla produzione di un articolo nuovo o realmente migliorato. Questo non comporta necessariamente una modifica della classificazione del prodotto. Le operazioni di lavorazione realizzate per conto proprio non rientrano in questa voce e devono essere registrate alla voce 1 della colonna A.

▼B

ALLEGATO IV

Codici relativi alle condizioni di consegna

	Significato	Luogo da precisare, se richiesto
Codici Incoterm	Incoterm CCI/CEE Ginevra	
EXW	franco fabbrica	ubicazione della fabbrica
FCA	franco vettore	punto designato
FAS	franco sotto bordo	porto d'imbarco convenuto
FOB	franco a bordo	porto d'imbarco convenuto
CFR	costo e nolo (C & N)	porto di destinazione convenuto
CIF	costo, assicurazione e nolo (CIF)	porto di destinazione convenuto
CPT	porto pagato fino a	porto di destinazione convenuto
CIP	porto e assicurazione pagati fino a	porto di destinazione convenuto
DAF	reso frontiera	luogo di consegna convenuto alla frontiera
DES	reso franco bordo nave a destino	porto di destinazione convenuto
DEQ	reso franco banchina	sdoganato. Porto convenuto
DDU	reso non sdoganato	luogo di destinazione convenuto nel paese di arrivo
DDP	reso sdoganato	luogo di consegna convenuto nel paese di arrivo
XXX	altre condizioni di consegna	indicare chiaramente le condizioni figuranti nel contratto

Altre informazioni (se richieste)
1) luogo situato nel territorio dello Stato membro in questione;
2) luogo situato in un altro Stato membro;
3) altri (luogo all'esterno della Comunità).

▼B

ALLEGATO V

Codici relativi alle modalità di trasporto

Codice	Denominazione
1	Trasporti marittimi
2	Trasporto per ferrovia
3	Trasporto su strada
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni di trasporto fisse
8	Trasporto per via navigabile interna
9	Propulsione propria

▼**M2**

_____